

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 15/03/1993, n. 13 “*Norme per il funzionamento dell'autorità di bacino del Reno*” - **Art. 4.**

Publicata nel B.U. Toscana 24 marzo 1993, n. 17.

(...)

Art. 4

1. Il Segretario dell'Autorità di bacino del Reno, disciplinato dall'articolo 8 dell'intesa interregionale, è nominato dal Comitato istituzionale tra soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione con qualifica dirigenziale, previo nulla osta dell'ente di appartenenza, e resta in carica cinque anni, ovvero fino alla data ante cedente di cessazione dell'Autorità di bacino. Al Segretario spetta la retribuzione già fissata presso l'ente di appartenenza.
2. Il Segretario può affidare, in caso di assenza od impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti del Comitato tecnico.
3. L'atto di nomina del Segretario è trasmesso alla Giunta regionale che ne prende atto con apposita deliberazione⁽³⁾.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 29 ottobre 2013, n. 61. Il testo originario era così formulato: «Art. 4. 1. Il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Reno di cui all'art. 8 dell'intesa interregionale citata all'art. 1, presta la propria attività a tempo pieno e, qualora scelto tra i funzionari appartenenti alla pubblica amministrazione, è collocato, in conformità all'art. 13, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 253, in posizione di fuori ruolo ovvero in aspettativa senza assegni ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti presso l'ente di appartenenza. Ai professori universitari si applica il disposto di cui all'art. 13, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 253.

2. Il rapporto di lavoro del Segretario Generale decorre dalla data del provvedimento di nomina e si risolve di diritto decorsi cinque anni, salvo rinnovo. Tale rapporto è disciplinato da un contratto di diritto privato che fissa anche il compenso per l'attività svolta.

3. Il trattamento economico complessivo è determinato su proposta del Comitato Istituzionale, dalla Giunta Regionale d'intesa con la Regione Emilia-Romagna, secondo parametri rapportati a quelli utilizzati per la determinazione dei compensi dei Segretari generali e delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 253.

4. Il Segretario Generale può affidare, in caso di assenza od impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti del comitato tecnico.

5. L'atto di nomina del Segretario Generale è trasmesso alla Giunta regionale che ne prende atto con apposita deliberazione.».

(...)